

VINO DEALCOLATO E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il Regolamento (UE) 2026/471 tra tutela delle denominazioni, etichettatura e sfide della dealcolazione

Dealcoholized Wine and Climate Change: Regulation (EU) 2026/471 between Protection of Designations, Labelling and Dealcoholization Challenges

MAURA MATTALIA

Prof.ssa ass. di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

Abstract (It): il contributo muove dal nesso tra cambiamento climatico e crisi strutturale del settore vitivinicolo europeo per analizzare il quadro giuridico del vino dealcolato alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2026/471. Dopo aver esaminato gli strumenti di adattamento climatico introdotti dal c.d. «Pacchetto vino», lo studio ricostruisce l'architettura normativa della dealcolazione, il nuovo regime dell'etichettatura e il rapporto con le denominazioni di origine protette. Particolare attenzione è riservata al divieto italiano di dealcolazione per i vini DOP e IGP, di cui si vagliano proporzionalità e ricadute competitive. L'analisi si chiude sul ruolo del disciplinare di produzione, quale sede eletta dal diritto dell'Unione per la calibrazione caso per caso della dealcolazione.

Parole chiave: Cambiamento climatico - Vino dealcolato - Regolamento (UE) 2026/471 - Etichettatura - DOP e IGP - Dealcolazione - Sostenibilità.

Abstract (En): this article addresses the legal framework governing dealcoholized wine in the light of Regulation (EU) 2026/471, taking as its starting point the connection between climate change and the structural crisis of the European wine sector. After examining the climate adaptation instruments introduced by the so-called «Wine Package», the study reconstructs the regulatory architecture of dealcoholization and of the authorized oenological techniques, the new labelling regime and its relationship with protected designations of origin. Particular attention is devoted to the Italian ban on the dealcoholization of PDO and PGI wines, whose proportionality and competitive implications are assessed against Article 83 of the Single CMO Regulation and the procedural framework of Regulation (EU) 2024/1143. The analysis concludes on the role of the product specification as the forum designated by EU law for a case-by-case calibration of dealcoholization.

Keywords: Climate change - Dealcoholized wine - Regulation (EU) 2026/471 - Labelling - PDO and PGI - Dealcoholization - Sustainability.

SOMMARIO: 1. Cambiamento climatico, crisi del vino e la risposta dell'ordinamento. - 2. Il vino dealcolato e le tecniche di dealcolazione autorizzate: dal Regolamento (UE) 2021/2117 al «Pacchetto vino». - 3. Il regime dell'etichettatura tra tutela del consumatore e armonizzazione terminologica. - 4. I vini DOP e IGP di fronte alla dealcolazione: il divieto italiano e le tensioni con il diritto dell'Unione. - 5. Considerazioni conclusive: dealcolazione, disciplinare, denominazioni.

1. - Cambiamento climatico, crisi del vino e la risposta dell'ordinamento.

La cinquantottesima edizione del Vinitaly, tenutasi a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, ha consegnato al settore vitivinicolo un segnale di evidente significato sistematico. Per la prima volta, i vini a contenuto alcolico ridotto o nullo hanno trovato uno spazio espositivo autonomo, denominato

Vinitaly-NoLo Experience e dedicato a riunire la filiera dei prodotti *no/low-alcohol*, fra produttori, fornitori di tecnologie e operatori del segmento¹.

La notizia, di per sé, ha valore di indicatore di sistema: la rassegna fieristica di gran lunga più rappresentativa dell'intera viticoltura italiana ha riconosciuto al segmento dei vini dealcolati una dignità autonoma, in coincidenza con l'avvio effettivo della produzione di tali vini sul territorio nazionale, autorizzata in Italia con il D.M. MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024 - sia pure entro un quadro che, come si vedrà, esclude tassativamente i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica protetta. La presenza del padiglione dedicato e l'adesione al progetto di venticinque imprese vitivinicole, accompagnate dai dati Uiv-Vinitaly su una crescita prevista della produzione italiana di dealcolati pari al 90% nel 2026, restituiscono la dimensione concreta di una transizione che la riflessione giuridica non può ignorare.

Il Regolamento (UE) 2026/471, sin dai suoi considerando, colloca la riforma del settore vitivinicolo nel contesto di una crisi in corso alimentata da molteplici fattori convergenti². Il consumo di vino nell'Unione ha raggiunto il minimo storico degli ultimi trent'anni; i mercati tradizionali di esportazione risentono della combinazione tra tendenze di consumo in calo e fattori geopolitici; la produzione, per effetto della vulnerabilità del comparto ai cambiamenti climatici, è diventata imprevedibile³. Il conseguente eccesso di offerta, deprimendo i prezzi, riduce i margini di investimento degli operatori nel momento in cui eventi meteorologici gravi, sempre più frequenti e localizzati, richiederebbero maggiori riserve finanziarie.

L'intreccio tra crisi climatica e crisi economica del settore vitivinicolo non è meramente congiunturale, bensì strutturale. Il lungo ciclo di vita dei vigneti - la produzione è possibile solo diversi anni dopo l'impianto, ma poi continua per decenni con variazioni notevoli da una vendemmia all'altra - rende il settore particolarmente esposto alle perturbazioni climatiche e impone ai produttori investimenti ingenti la cui redditività economica è divenuta sempre più incerta⁴. Il tessuto produttivo dell'Unione, caratterizzato da una percentuale molto elevata di piccole aziende a conduzione familiare, necessita di prevedibilità a lungo termine che le condizioni attuali non garantiscono⁵. Su tali aspetti è intervenuta la

¹ La 58ª edizione del Vinitaly si è svolta a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, con un'area autonoma denominata *Vinitaly-NoLo Experience*, allestita al secondo piano del Palaexpo in collaborazione con Unione Italiana Vini (Uiv) e dedicata, per la prima volta, ai vini a tenore alcolico ridotto o nullo: v., per i dati di partecipazione (venticinque imprese aderenti, *masterclass*, conferenze) e per le rilevazioni Uiv-Vinitaly sulla crescita prevista della produzione italiana di dealcolati pari al 90% nel 2026, *Novità per Vinitaly: debutto per l'area tutta dedicata ai vini no e low alcol e nuovo padiglione solo per gli spirits*, in *Gambero Rosso*, aprile 2026; Unione Italiana Vini, *Vini dealcolati: nel 2026 produzione italiana prevista a +90%*, in www.unioneitalianavini.it, aprile 2026.

² Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose, entrato in vigore il 18 marzo 2026.

³ Cfr. il considerando (1) del Reg. (UE) 2026/471, ove si evidenzia che «il consumo di vino nell'Unione è al minimo storico degli ultimi trent'anni» e che «la produzione di vino sta diventando imprevedibile» a causa della vulnerabilità del settore ai cambiamenti climatici.

⁴ Considerando (4) del Reg. (UE) 2026/471: «l'attuale sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è considerato essenziale per mantenere l'equilibrio tra la capacità di approvvigionamento del settore, un tenore di vita equo per i produttori e prezzi ragionevoli per i consumatori».

⁵ Sul cambiamento climatico come questione giuridica in senso proprio e sulla sua progressiva proiezione nelle diverse branche dell'ordinamento, per una ricostruzione di sistema dal punto di vista del diritto amministrativo, sia consentito il rinvio a M. MATTALIA, *Contenzioso climatico e condizioni dell'azione avanti al giudice*

letteratura scientifico-enologica che da almeno un decennio documenta gli effetti strutturali del riscaldamento globale sulla vite e sul vino: anticipo delle fasi fenologiche, dissociazione fra maturazione zuccherina e maturità fenolica, alterazione del profilo aromatico e - quale conseguenza diretta - incremento del titolo alcolometrico volumico effettivo⁶. Sul nesso fra cambiamento climatico, viticoltura di qualità e politica agricola comune, la dottrina italiana di diritto agro-alimentare ha sviluppato una riflessione articolata, in cui assumono particolare rilievo - ai nostri fini - la lettura delle nuove sfide ordinamentali aperte dalla riforma della PAC e dal «Pacchetto vino»⁷.

La risposta dell'Unione europea è il frutto delle raccomandazioni elaborate dal Gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola, istituito per individuare soluzioni in tema di gestione del potenziale produttivo, rafforzamento della competitività ed esplorazione di nuove opportunità di mercato⁸. Il c.d.

amministrativo, Giappichelli, Torino, 2025, *passim* e, in specie, cap. I. V., inoltre, O. FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino 2025, spec. cap. introduttivo sulla c.d. «climatizzazione» del diritto internazionale; S. VEZZANI - M.C. CARTA (a cura di), *International and European Union Law in the Face of Climate Change*, Giappichelli, Torino 2024, e *ivi*, in particolare, M. MARCHEGIANI, *Climate Change and Vulnerability*, p. 3 ss.; S. CATALANO - G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Giappichelli, Torino, 2025. Sul piano scientifico, per l'inquadramento dell'accelerazione del fenomeno e della necessità di una rapida decarbonizzazione, v. R. BUIZZA, *Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente*, in *Economia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, XIV n.s. (2025), n. 1, p. 11 ss.

⁶ Per la più aggiornata sintesi delle evidenze scientifiche sul nesso fra cambiamento climatico, comportamento vegetativo della vite e composizione del vino, è fondamentale il contributo di V. GERBI-C. DE PAOLIS, *The effects of climate change on wine composition and winemaking processes*, in *Italian Journal of Food Science*, vol. 37, n. 1, 2025, p. 246 ss., ove si analizzano partitamente l'impatto del riscaldamento globale sui metaboliti primari e secondari dell'uva, sul comportamento vegetativo della vite e sulla composizione del vino, riconoscendo nell'aumento del titolo alcolometrico una delle più dirette e documentate conseguenze del fenomeno climatico, e si rassegnano le tecnologie per la produzione di vini a contenuto alcolico ridotto o nullo. Sull'analisi comparativa delle tecniche di riduzione alcolica, v. anche L. ROLLE-V. ENGLEZOS-F. TORCHIO-F. CRAVERO-S. RÍO SEGADE-K. RANTSIOU-S. GIACOSA-A. GAMBUTI-V. GERBI-L. COCOLIN, *Alcohol reduction in red wines by technological and microbiological approaches: a comparative study*, in *Aust. J. Grape Wine Res.*, vol. 24, n. 1, 2018, pp. 62-74. Per la prospettiva viticola, sull'efficacia delle pratiche di limitazione tardiva della fonte fotosintetica per ritardare la maturazione e contenere l'accumulo zuccherino, v. P. SABBATINI *et al.*, *Late-season source limitation practices to cope with climate change: delaying ripening and improving colour of Cabernet-Sauvignon grapes and wine in a hot and arid climate*, in *OENO One*, vol. 59, n. 1, 2025, doi: 10.20870/oeno-one.2025.59.1.8232; nonché S.R. SCHULTZE-P. SABBATINI, *Implications of a Climate-Changed Atmosphere on Cool-Climate Viticulture*, in *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, vol. 58, n. 5, 2019, pp. 1141-1153, doi: 10.1175/JAMC-D-18-0183.1, e S.R. SCHULTZE-P. SABBATINI-L. LUO, *Effects of a warming trend on cool climate viticulture in Michigan, USA*, in *SpringerPlus*, vol. 5, n. 1, 2016, art. 1119, doi: 10.1186/s40064-016-2777-1. Per un più ampio inquadramento sull'evoluzione della viticoltura di fronte al riscaldamento globale, v. C. VAN LEEUWEN-G. SGUBIN-B. BOIS-N. OLLAT-D. SWINGEDOUW-S. ZITO-G.A. GAMBETTA, *Climate change impacts and adaptations of wine production*, in *Nature Reviews Earth & Environment*, vol. 5, 2024, pp. 258-275. Nella dottrina italiana, sul nesso fra cambiamento climatico, viticoltura e adattamento, v. ancora S. ROLANDI, *Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l'adattamento*, in *Riv. dir. agroalimentare*, n. 3, 2019.

⁷ Sull'obbligo di motivazione e di adeguata istruttoria degli atti regolamentari incidenti sull'iniziativa economica privata, v. fra le molte Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4093, e già G. MORBIDELLI, *Il procedimento amministrativo*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Monduzzi, Bologna, 2005. Sull'obbligo di Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) e di Verifica di Impatto della Regolazione (VIR), v. ora il d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, e M. DE BENEDETTO, *La qualità della regolazione*, Giappichelli, Torino, 2020; sul nesso fra qualità dell'istruttoria amministrativa e sindacato del giudice, sia consentito il rinvio a M. MATTALIA, *Contenzioso climatico e condizioni dell'azione avanti al giudice amministrativo*, cit., cap. V, §§ 4-6.

⁸ Considerando (2) del Reg. (UE) 2026/471. Il gruppo ad alto livello ha approvato raccomandazioni strategiche in tema di gestione del potenziale produttivo, rafforzamento della competitività ed esplorazione di nuove opportunità

«Pacchetto vino» traduce tali raccomandazioni in un ampio ventaglio di misure che investono il sistema delle autorizzazioni, gli strumenti di regolazione dell'offerta, l'adattamento climatico e l'innovazione di prodotto.

Sotto il primo profilo, il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli⁹ - ritenuto essenziale per mantenere l'equilibrio tra capacità di approvvigionamento e tenore di vita equo degli agricoltori (art. 39 TFUE¹⁰) - viene prorogato a tempo indeterminato, con revisioni decennali affidate alla Commissione¹¹. In via transitoria, il mancato utilizzo delle autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2025 non comporta sanzioni amministrative, a condizione che il titolare informi le autorità competenti entro il 31 dicembre 2026¹². La ratio è dichiarata: eliminare l'incentivo a piantare vigneti quando non esiste domanda per il vino prodotto. Parimenti le sanzioni per le autorizzazioni successive al 2025 sono mantenute, per scoraggiare le domande speculative.

Il legislatore europeo ha introdotto, inoltre, una disciplina specifica per le aree colpite da catastrofi naturali, eventi meteorologici gravi e focolai di fitopatie. In tali circostanze, gli Stati membri possono prorogare di dodici mesi la validità delle autorizzazioni all'impianto; i titolari delle autorizzazioni prorogate possono rinunciare senza incorrere in sanzioni; le autorità competenti possono non applicare le sanzioni per mancato utilizzo su richiesta motivata del viticoltore interessato da circostanze eccezionali¹³. Si tratta di un meccanismo di flessibilità strutturale che tiene conto della crescente frequenza degli eventi estremi nel contesto del riscaldamento globale.

In tema di gestione delle autorizzazioni per il reimpianto, il Regolamento estende significativamente il periodo di validità - fino al 31 luglio dell'ottava campagna di commercializzazione successiva - proprio al fine di concedere ai produttori un lasso di tempo più ampio per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte all'evoluzione delle condizioni climatiche o alla domanda del mercato¹⁴. Gli Stati membri possono, inoltre, subordinare le autorizzazioni per il reimpianto a condizioni specifiche, tra cui l'obbligo di utilizzare metodi di produzione tradizionali o varietà che non aumentino significativamente le rese, nonché il divieto di riallocare i vigneti lontano da pendii e terrazze ove essi svolgano un ruolo importante nella tutela del paesaggio e nella prevenzione dell'erosione del suolo¹⁵.

di mercato.

⁹ S. MIRATE, *Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli alla luce della nuova PAC 2023-2027*, in *Munus*, 2023, p. 159 ss.

¹⁰ Sia consentito il rinvio a M. MATTALIA, *I principi d'amministrazione pubblica in agricoltura tra libertà di circolazione, innovazione sociale e regolazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, *passim*.

¹¹ Art. 1, punto 2), del Reg. (UE) 2026/471, che sostituisce l'art. 61 del Reg. (UE) n. 1308/2013: il sistema di autorizzazioni si applica dal 1° gennaio 2016, «con una revisione da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e successivamente ogni dieci anni».

¹² Art. 1, punto 3), lett. a), del Reg. (UE) 2026/471 (nuovo art. 62, par. 3, secondo comma, del Reg. OCM). I produttori titolari di autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2025 non sono sanzionati per il mancato utilizzo, a condizione di informare le autorità entro il 31 dicembre 2026.

¹³ Considerando (6) del Reg. (UE) 2026/471: «dal momento che le catastrofi naturali, gli eventi meteorologici gravi e i focolai di fitopatie diventano più frequenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prorogare di dodici mesi al massimo la validità delle autorizzazioni all'impianto concesse per la regione colpita». V. anche il nuovo art. 62, par. 3, terzo e quarto comma, del Reg. OCM, come modificato dall'art. 1, punto 3), lett. a), del Reg. (UE) 2026/471.

¹⁴ Considerando (7) del Reg. (UE) 2026/471: è opportuno fissare un periodo più lungo per le autorizzazioni al reimpianto «per concedere ai produttori più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all'evoluzione delle condizioni climatiche». Il nuovo art. 62, par. 3, quinto comma, estende la validità delle autorizzazioni per reimpianto fino al 31 luglio dell'ottava campagna di commercializzazione.

Particolarmente innovative sono le misure di adattamento climatico propriamente dette¹⁶. L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti può ora coprire fino all'80% dei costi qualora l'intervento sia connesso all'adattamento ai cambiamenti climatici¹⁷. Le riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, possono espressamente perseguire l'obiettivo di aumentare la resilienza delle viti ai cambiamenti climatici e di migliorare la diversità genetica¹⁸. La stessa percentuale dell'80% è prevista per gli investimenti connessi alla mitigazione climatica, alla sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore, anche per le misure di innovazione. La transizione ecologica, anche del settore vitivinicolo, è assunta come obiettivo trasversale dell'intera riforma¹⁹.

Il Regolamento interviene con decisione anche sul versante della gestione delle crisi di mercato, ampliando significativamente l'ambito dei pagamenti nazionali di cui all'art. 216 del Reg. OCM²⁰. Nel regime previgente, gli Stati membri potevano concedere pagamenti nazionali ai produttori esclusivamente per la distillazione volontaria o obbligatoria del vino. Il nuovo testo estende tale possibilità, in casi giustificati di crisi, alla vendemmia verde volontaria e all'estirpazione volontaria di vigneti produttivi²¹.

¹⁵ Considerando (18) del Reg. (UE) 2026/471: gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme per il reimpianto per «evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, ove svolgano un ruolo importante nella tutela del paesaggio ed evitino l'erosione del suolo». V. il nuovo art. 66, par. 3-bis, del Reg. OCM.

¹⁶ Sulle ricadute degli obiettivi di adattamento e mitigazione sul piano della tutela giurisdizionale, con particolare riguardo al ruolo del giudice amministrativo nel sindacato sulle scelte di politica climatica, si v. M. MATTALIA, *Contenzioso climatico e condizioni dell'azione avanti al giudice amministrativo*, cit., spec. cap. IV (*Il cambiamento climatico e la legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo*), §§ 4-9, sulla legittimazione a ricorrere come condizione dell'azione e sull'emersione degli interessi diffusi e collettivi; nonché cap. V, §§ 4-6, sull'impugnabilità degli atti generali e dei piani e sul sindacato della c.d. «discrezionalità ambientale». In prospettiva comparativa e di sistema, v. P. DURET, *Sindacato giurisdizionale e crisi ambientale e climatica: uno sguardo d'insieme*, in S. CATALANO - G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, cit., p. 7 ss., e G. TULUMELLO, *Crisi climatica e tutela giurisdizionale*, ivi. Per un quadro di sintesi sul contenzioso climatico avverso le imprese e il settore bancario v. il fascicolo monografico *Prospettive e impatti del contenzioso climatico su imprese e banche*, a cura di I. ALOGNA-A. PISANÒ-R. SALLUSTIO-V. CAVANNA, in *Euconomia*, XIV n.s. (2025), n. 1, p. 5 ss.

¹⁷ Art. 59, par. 1, nuovo comma aggiunto dal Reg. (UE) 2026/471 (art. 3, punto 3, lett. a): l'aiuto finanziario dell'Unione può coprire fino all'80% dei costi di ristrutturazione e riconversione se l'intervento è connesso all'adattamento ai cambiamenti climatici. V. anche considerando (44).

¹⁸ Art. 58, par. 1, primo comma, lett. a), punto i), come modificato dal Reg. (UE) 2026/471 (art. 3, punto 2, lett. a, i): le riconversioni varietali possono ora perseguire l'obiettivo di «aumento della resilienza delle viti ai cambiamenti climatici».

¹⁹ Sulla nozione di sostenibilità nel diritto agroalimentare europeo, v. L. COSTATO, *La sostenibilità della filiera agroalimentare nell'ottica dell'economia circolare*, in *Agric. ist. merc.*, n. 1, 2017; S. GRASSI, *Agricoltura, ambiente ed ecosistema nel Titolo V della Costituzione*, in A. GERMANÒ (a cura di), *Il governo dell'agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2003; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità: sua «giuridicizzazione» e progressiva espansione*, in *Riv. giur. Amb.Dir.*, n. 4, 2020.

²⁰ Cfr. l'art. 216 del Reg. (UE) n. 1308/2013, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, punto 14), del Reg. (UE) 2026/471, che limitava i pagamenti nazionali alla sola distillazione di vino in casi giustificati di crisi.

²¹ Art. 1, punto 14), del Reg. (UE) 2026/471, che modifica l'art. 216 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Il nuovo titolo dell'art. 216 diviene: «Pagamenti nazionali per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi». Il nuovo par. 1 estende i pagamenti nazionali, fino ad allora limitati alla distillazione, anche alla vendemmia verde volontaria e all'estirpazione volontaria di vigneti produttivi.

La vendemmia verde - definita come «la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie»²² - costituisce uno strumento di intervento a monte della produzione, particolarmente efficace in termini di costi e di tempestività rispetto alla distillazione di crisi, che opera invece a valle. L'estirpazione volontaria, misura di natura strutturale, è sottoposta a condizioni stringenti: i pagamenti non possono superare la somma dei costi diretti e della compensazione per la perdita di reddito stimata; i beneficiari non possono chiedere autorizzazioni per nuovi impianti durante le dieci campagne successive all'estirpazione; le autorizzazioni eventualmente detenute sono revocate dallo Stato membro al momento dell'approvazione della domanda²³.

L'importo complessivo dei pagamenti per distillazione e vendemmia verde non può superare il 25% delle risorse disponibili per Stato membro nell'ambito della PAC. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura, non è fissato un tetto, ma gli Stati devono giustificare caso per caso l'adequazione degli importi²⁴. Significativamente, nelle zone e per i tipi di vini per i quali una misura di crisi è stata attuata per tre anni consecutivi, lo Stato membro sospende la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti: un meccanismo di raffreddamento automatico volto a impedire che l'eccesso di offerta si autoalimenti. Gli Stati possono, parallelamente, azzerare le autorizzazioni per nuovi impianti in zone colpite da crisi²⁵.

Sul fronte fitosanitario, il Regolamento introduce un nuovo tipo di intervento dedicato alla prevenzione della diffusione di organismi nocivi, con un aiuto che può raggiungere il 100% della spesa ammissibile²⁶. L'intervento è calibrato sulla grave minaccia rappresentata da organismi altamente contagiosi come la flavescenza dorata, che indeboliscono le viti riducendone la produttività fino alla completa distruzione dei ceppi²⁷. L'estirpazione permanente di vigneti produttivi, finanziata attraverso i piani strategici della PAC con un aiuto fino al 70% della somma dei costi diretti e della perdita di reddito stimata (più un eventuale contributo nazionale fino al 30%), diviene un ulteriore strumento di gestione dell'eccesso di offerta²⁸.

²² Art. 1, punto 1), del Reg. (UE) 2026/471, che introduce la lett. c) all'art. 3, par. 5, del Reg. OCM: «per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta». V. considerando (30).

²³ Art. 216, par. 1, terzo comma, del Reg. OCM novellato: i pagamenti per l'estirpazione non superano la somma dei costi diretti di esecuzione e della compensazione finanziaria che può coprire fino al 100% della perdita di reddito stimata per un anno. V. anche il par. 2, quinto comma: nelle zone in cui una misura di crisi è stata attuata per tre anni consecutivi, lo Stato membro sospende la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti.

²⁴ L'art. 216, par. 1, ultimo comma, del Reg. OCM novellato fissa un tetto complessivo: i pagamenti per distillazione e vendemmia verde non possono superare il 25% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'Allegato VII del Reg. (UE) 2021/2115. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura, non è fissato un importo massimo, ma gli Stati devono giustificare caso per caso. V. considerando (30) e (31).

²⁵ Art. 1, punto 4), lett. a), del Reg. (UE) 2026/471 (nuovo art. 63, par. 2, del Reg. OCM): gli Stati possono limitare o azzerare le autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale anche in zone in cui sono state attuate misure di distillazione, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.

²⁶ Art. 58, par. 1, primo comma, lett. n), introdotto dal Reg. (UE) 2026/471 (art. 3, punto 2, lett. a, v): nuovo tipo di intervento per «monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi». V. considerando (42).

²⁷ Considerando (42) del Reg. (UE) 2026/471: «gli organismi nocivi altamente contagiosi, come la flavescenza dorata, costituiscono una grave minaccia per la produzione vinicola». V. art. 59, par. 7-bis, del Reg. (UE) 2021/2115 novellato: aiuto fino al 100% della spesa ammissibile.

²⁸ Art. 58, par. 1, primo comma, lett. o), introdotto dal Reg. (UE) 2026/471: nuovo tipo di intervento per l'estirpazione permanente di vigneti produttivi». V. considerando (43) e art. 59, par. 3, nuovo comma.

È in questo contesto di crisi e transizione - in cui convergono la pressione climatica, il calo strutturale della domanda, la necessità di riequilibrare l'offerta e l'imperativo della sostenibilità - che si inserisce la disciplina del vino dealcolato. Il legislatore europeo identifica esplicitamente la dealcolazione come una delle opportunità di mercato capaci di intercettare la domanda in costante aumento di prodotti vitivinicoli a ridotto contenuto alcolico²⁹.

Il nesso tra cambiamento climatico e dealcolazione non è solo congiunturale. L'innalzamento delle temperature aumenta il tenore zuccherino delle uve e, conseguentemente, il grado alcolico dei vini: si tratta di un fenomeno oggi compiutamente documentato in enologia³⁰. La dealcolazione diviene così, da una prospettiva tecnica, uno strumento di adattamento enologico al riscaldamento globale, consentendo di riportare il titolo alcolometrico a livelli conformi alle attese dei consumatori e ai requisiti delle categorie di prodotto³¹. La produzione di vini parzialmente dealcolati ottenuti anche mediante miscelazione³² - come riconosce oggi espressamente il considerando n. 20 del Regolamento - offre peraltro «un metodo più sostenibile», rafforzando la connessione tra innovazione produttiva e obiettivi ambientali³³.

²⁹ Considerando (20) del Reg. (UE) 2026/471: «Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante aumento da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un titolo alcolometrico ridotto». La produzione mediante miscelazione «può migliorare le caratteristiche sensoriali del prodotto finale e offre un metodo più sostenibile».

³⁰ V. ancora V. GERBI-C. DE PAOLIS, *op. cit.*, p. 246 ss., spec. nella parte in cui si individua nell'*increase of ethanol* uno degli effetti diretti e meglio documentati del riscaldamento globale sulla composizione del vino, e si rassegnano le tecnologie di dealcolazione (parziale o totale) come strategia di compensazione enologica integrativa rispetto agli interventi agronomici in vigneto. Sulle pratiche viticole di adattamento - con particolare riferimento al ritardo della maturazione mediante limitazione tardiva della fonte fotosintetica - e sulla loro complementarità con le tecniche di dealcolazione, v. ancora P. SABBATINI *et al.*, *Late-season source limitation practices...*, cit.

³¹ V. ampiamente B. LA PORTA, *Vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati nel sistema italo-europeo delle fonti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025, pp. 1 ss.; S. ROLANDI, *Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l'adattamento*, in *Riv. dir. agroalimentare*, n. 3, 2019.

³² Miscelazione (anche detta «taglio»), nel contesto specifico introdotto dal Reg. (UE) 2026/471, designa la pratica enologica che consente di ottenere un vino parzialmente dealcolato mediante mescolanza di due partite distinte: una partita di vino integralmente dealcolato (titolo alcolometrico $\leq 0,5\%$ vol) e una partita di vino non sottoposto a dealcolazione. Il risultato è una bevanda con titolo alcolometrico intermedio - superiore allo 0,5% vol ma inferiore al minimo della categoria di partenza, quindi inquadrabile nella sottocategoria «parzialmente dealcolato» - ottenuta senza che il singolo lotto sia stato fisicamente sottoposto, in quanto tale, ai processi di sottrazione dell'alcol. Sotto il Reg. (UE) 2021/2117, e secondo l'interpretazione resa dalla Commissione nella Comunicazione C/2024/694 (Q&A, risposta al quesito n. 4), una bevanda ottenuta miscelando un «vino» con un «vino totalmente dealcolato» non poteva essere commercializzata come «vino parzialmente dealcolato», perché la riduzione del titolo alcolometrico era frutto della miscelazione e non di un processo di dealcolizzazione parziale in senso tecnico. Il Reg. (UE) 2026/471 supera espressamente tale incertezza applicativa, riconoscendo la miscelazione come via legittima per la produzione di vini parzialmente dealcolati e ammettendola accanto ai tre processi tassativi dell'Allegato VIII, Parte I, Sezione E (evaporazione parziale sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione).

³³ Sul nesso tra transizione ecologica, innovazione di prodotto e rischio di comunicazioni ambientali ingannevoli, con riferimento anche ai possibili strumenti di *enforcement* antielusivo, v. L. ARDIZZONE, *Greenwashing: a chi è rivolta la tutela?*, in *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, XIV, 2025, n. 1, p. 245 ss.; M. CARDUCCI, *La questione dello «scollamento» delle imprese dall'Accordo di Parigi nel sistema costituzionale italiano*, *ivi*, p. 41 ss.; F.M. MAFFEZZONI, *«Una (?)» Due diligence per il cambiamento climatico*, *ivi*, p. 67 ss.; D. CASTAGNO-L. SALTALAMACCHIA, *L'azione degli enti collettivi per la tutela del clima in Italia: vie giudiziarie e strumenti alternativi*, *ivi*, p. 133 ss.; E. COLOMBO, *Azioni giudiziarie Net-Zero: Aspetti di diritto processuale*, *ivi*, p. 175 ss. Per un'analisi dal versante del diritto internazionale e dell'Unione delle risposte ordinamentali alla crisi climatica, v. ancora S. VEZZANI-M.C. CARTA (a cura di), *International and European Union Law in the Face of Climate Change*, cit.

In questa cornice, la dealcolazione non rappresenta una mera innovazione di prodotto, ma una componente della più ampia strategia di adattamento, mitigazione e riequilibrio che il «Pacchetto vino» persegue.

2. - Il vino dealcolato e le tecniche di dealcolazione autorizzate: dal Regolamento (UE) 2021/2117 al «Pacchetto vino».

La disciplina giuridica del vino dealcolato si articola, come spesso accade, su un impianto normativo multilivello. Sarà pertanto necessario muovere dai fondamenti posti dal diritto dell'Unione europea per giungere alle misure di attuazione nazionali.

Il primo intervento organico risale al Regolamento (UE) 2021/2117, che ha modificato l'Allegato VII, Parte II, del Regolamento OCM unica, ammettendo per la prima volta che le categorie «vino», «vino spumante» e relative sottocategorie possano essere sottoposte a dealcolizzazione totale o parziale, a condizione che il trattamento intervenga su un prodotto che abbia già raggiunto pienamente le caratteristiche della rispettiva categoria³⁴. La bipartizione tra «dealcolizzati» (titolo alcolometrico $\leq$ 0,5% vol) e «parzialmente dealcolizzati» (titolo superiore a tale soglia, ma inferiore al minimo della categoria) costituisce il perno definitorio dell'intero sistema³⁵. I processi ammessi - evaporazione parziale sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione e oggi miscelazione - sono tassativamente individuati dall'Allegato VIII, Parte I, Sezione E e non possono dare luogo a difetti organolettici né essere accompagnati da un aumento del tenore zuccherino³⁶.

Il Regolamento 2026/471 si innesta su tale impianto con innovazioni sostanziali. In primo luogo, consente esplicitamente la produzione di vini parzialmente dealcolati mediante miscelazione («taglio») di un vino dealcolato con un vino non sottoposto a dealcolazione, superando un'incertezza applicativa del regime previgente. In secondo luogo, risolve un limite tecnologico fondamentale per gli spumanti: il processo di dealcolazione eliminava di fatto la CO₂ del vino iniziale, rendendo necessaria la sua reintroduzione. Il nuovo testo consente di dealcolare un vino «fermo» e sottoporlo successivamente a seconda fermentazione o all'aggiunta di anidride carbonica esogena³⁷.

L'Allegato VIII, Parte I, Sezione E, del Reg. OCM inoltre individua tre processi tassativi: evaporazione parziale sottovuoto, tecniche a membrana e distillazione. La scelta della tecnica incide non solo sulla qualità organolettica ma anche sul regime giuridico dei sottoprodotti, sul profilo fiscale e sull'impatto ambientale³⁸. Il fondamento tecnico-internazionale di tale elencazione tassativa risale alle

³⁴ Reg. (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 (in GUUE L 435), che ha modificato l'Allegato VII, Parte II, e l'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013. Cfr. E. POMARICI-R. SARDONE, *Is a new EU wine policy coming? The unexpected role of regulatory measures*, in *Wine Economics and Policy*, 11(2), 2022, p. 79 ss.

³⁵ Allegato VII, Parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013, come novellato. La soglia dello 0,5% vol è mutuata dalla Risoluzione OIV Oeno 394A-2012. Per una ricostruzione sistematica, v. B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 5-20; G. STRAMBI, *Il vino dealcolato o parzialmente dealcolato come «prodotto innovativo» per il mercato dell'Unione europea alla luce del regolamento (UE) 2021/2117*, in *Diritto agroalimentare*, n. 3, 2023, p. 56 ss.

³⁶ Allegato VIII, Parte I, Sezione E, del Reg. (UE) n. 1308/2013, integrato dal Reg. delegato (UE) 2019/934. V. B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 11-13.

³⁷ Art. 1, punto 15), del Reg. (UE) 2026/471, che aggiunge due nuovi commi alla frase introduttiva dell'Allegato VII, Parte II: i vini spumanti (punti 4 e 8) possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione di vini dealcolizzati; quelli gassificati (punti 7 e 9) mediante aggiunta di CO₂. V. considerando (21).

³⁸ W. AKHTAR *et al.*, *Dealcoholized wine: Techniques, sensory impacts, stability, and perspectives of a growing industry*, in *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, vol. 24, n. 3, 2025. Per il quadro giuridico delle tecniche, v. B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 11-13.

risoluzioni dell'*Organisation Internationale de la Vigne et du Vin*, la quale già nel 2012 aveva tipizzato la categoria della «*dealcoholisation of wines*» e la corrispondente bevanda, lasciando agli ordinamenti interni la facoltà di riconoscerle la denominazione «*dealcoholised wine*»³⁹.

L'evaporazione parziale sottovuoto è la tecnica più diffusa. Lo *spinning cone column* (SCC), che opera sottovuoto a basse temperature (circa 30-35 °C), consente di separare la frazione aromatica prima dell'eliminazione dell'alcol, minimizzando l'alterazione organolettica che costituisce un aspetto giuridicamente rilevante ai fini del requisito normativo di assenza di difetti nel prodotto finale. Le tecniche a membrana (osmosi inversa, nanofiltrazione, per evaporazione) utilizzano membrane semipermeabili con pori tra 0,1 e 1 nm. Per i vini biologici dealcolati, il Reg. delegato (UE) 2025/405 prescrive condizioni specifiche di temperatura massima e dimensione dei pori⁴⁰, legittimando un nuovo segmento all'intersezione tra domanda biologica e prodotti No.Lo.

La gestione dei sottoprodotti costituisce il profilo giuridico più complesso. Il D.M. MASAF n. 672816/2024 prevede che la miscela idroalcolica derivante dalle tecniche a membrana sia destinata prioritariamente alla produzione di bioetanolo; quella derivante dalla distillazione possa servire per la produzione di distillato di vino⁴¹. La dealcolazione comporta, peraltro, un consumo energetico significativo e genera scarti la cui corretta qualificazione giuridica - tra «rifiuto» e «sottoprodotto» ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 - presenta criticità interpretative non trascurabili.

Il Regolamento 2026/471 rafforza gli strumenti di sostenibilità ambientale del settore vitivinicolo. Oltre al già menzionato innalzamento dell'aiuto finanziario all'80% per gli investimenti connessi all'adattamento climatico, il nuovo art. 59, par. 2, quarto comma, del Reg. (UE) 2021/2115, come modificato, estende tale percentuale anche alla mitigazione climatica e alla riduzione dell'impatto ambientale. L'impatto ambientale della dealcolazione e le certificazioni volontarie di sostenibilità meritano dunque di essere esaminati nel quadro complessivo delle politiche ambientali dell'Unione⁴². La ricerca enologica sta esplorando metodi non convenzionali - estrazione con CO₂ supercritica, materiali porosi avanzati, microonde controllate - che pongono la questione della futura ammissibilità ai sensi del diritto dell'Unione. L'eventuale ampliamento richiederà un atto delegato della Commissione, preceduto da una valutazione scientifica sulla sicurezza e sull'impatto organolettico⁴³.

³⁹ Risoluzione OIV-OENO 394A-2012, *Dealcoholisation of wines*, e Risoluzione OIV-OENO 394B-2012, *Beverage obtained by dealcoholisation of wine*, in www.oiv.int, ove si rileva, per quel che più rileva, che la definizione tecnica della bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione del vino «does not preclude the use of the term "dealcoholised wine" if Member State legislation allows it». Sul rapporto fra il diritto dell'Unione e gli *standard* tecnici elaborati da organismi internazionali a carattere consensuale, v. ampiamente G. STRAMBI, *op. ult. cit.*, p. 36 ss., spec. p. 37, dove si sottolinea come l'OIV abbia «emanato una serie di risoluzioni attinenti a questa pratica enologica e alla denominazione delle bevande da essa ottenute, delle quali le Istituzioni UE hanno tenuto conto nell'elaborazione della legislazione in materia vitivinicola». Per un richiamo dei profili tecnico-applicativi delle risoluzioni OIV nella prassi enologica, v., in dottrina, B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 11-12.

⁴⁰ Reg. delegato (UE) 2025/405 del 13 dicembre 2024, in GUUE del 26.2.2025, che modifica l'Allegato II, Parte VI, del Reg. (UE) 2018/848: la temperatura non deve superare i 75°C e i pori di filtrazione non devono essere inferiori a 0,2 micrometri.

⁴¹ B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 105-117, sull'economia circolare dei sottoprodotti della dealcolazione. V. anche M. MAGRI, *Rifiuto e sottoprodotto nell'epoca della prevenzione: una prospettiva di soft law*, in *Ambiente e Sviluppo*, n. 1, 2010.

⁴² B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 87-104, sull'impatto ambientale e le certificazioni volontarie; C. GUARINO, *La dieta mediterranea: un patrimonio dell'umanità per uno stile di vita sostenibile*, Ledizioni, Milano, 2024.

⁴³ L. PAOLONI, *La sostenibilità «etica» della filiera agroalimentare*, in *Dir. agroalim.*, n. 4, 2020; E.M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, in *Contratti e imprese/Europa*, n. 1, 2014; S. SEQUINO *et al.*, *La nuova normativa vitivinicola*, Edagricole, Milano, 2019.

Sul versante nazionale, l'Italia ha dato attuazione al quadro europeo con il DM MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024⁴⁴, che individua sette categorie ammissibili e prescrive lo svolgimento del processo sotto la responsabilità di un enologo, vietando l'aggiunta di acqua o aromi esogeni. Merita segnalare la discrasia terminologica tra il DM, che utilizza «dealcolato», e il Reg. OCM, che prescrive «dealcolizzato»: una divergenza non priva di implicazioni giuridiche⁴⁵. Il quadro fiscale è stato poi completato dal Decreto interministeriale MEF-MASAF del 29 dicembre 2025, che assoggetta l'alcol etilico estratto attraverso le tecniche di dealcolazione al regime delle accise di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto introduce, in particolare, una soglia quantitativa di mille ettolitri di alcol anidro all'anno che distingue due categorie di soggetti autorizzati: gli *esercenti impianti di dealcolazione* (EID), abilitati a operare entro tale soglia mediante semplice aggiornamento della licenza fiscale già in essere e con un regime di adempimenti contenuto, e i *depositi impianti di dealcolazione* (DID), assoggettati al più gravoso regime di deposito fiscale qualora la produzione superi la soglia. Il provvedimento detta inoltre le regole tecnico-fiscali per la contabilizzazione dell'alcol estratto, fra cui la previsione di un serbatoio dedicato, di capacità non inferiore a venti ettolitri, in cui far confluire integralmente l'etanolo ottenuto dalla dealcolazione, e gli adempimenti correlati in materia di registri, misurazioni e controlli⁴⁶. L'esperienza francese, sviluppata parallelamente, conferma il ruolo cardine dell'atto amministrativo di chiarimento applicativo nelle prime fasi di attuazione delle nuove categorie merceologiche⁴⁷. Il quadro nazionale è stato successivamente integrato dal DM MASAF n. 213946 del 14 maggio 2025, che modifica e precisa il decreto del 20 dicembre 2024, intervenendo, fra l'altro, sulla possibilità di svolgere

⁴⁴ DM MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024. Per un commento, v. LCA Studio Legale, *Nuove regole sui vini dealcolati*, 18 febbraio 2025, in www.lcalex.it; B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 5-38.

⁴⁵ Sul punto, v. Cibuslex, *Il quadro normativo sulla dealcolizzazione del vino in Italia*, gennaio 2025, in www.cibuslex.it, ove si evidenziano dubbi sulla legittimità della scelta terminologica italiana in assenza di delega espressa nel Reg. OCM.

⁴⁶ Decreto interministeriale MEF-MASAF del 29 dicembre 2025, in *G.U.*, serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2026, in vigore dal 6 gennaio 2026. Il decreto definisce le condizioni di autorizzazione e di *accountability* fiscale dell'alcol etilico estratto attraverso le tecniche di dealcolazione di cui all'Allegato VIII, Parte I, Sezione E, del Reg. OCM. Sotto il profilo soggettivo, il provvedimento (art. 1, comma 1, lett. e) ed f)) individua due categorie distinte di esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi o di vino (art. 28, comma 1, lett. b) o d), TUA): i soggetti EID, che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo di mille ettolitri previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del TUA, mediante semplice aggiornamento della licenza fiscale già in possesso, e i soggetti DID, che superano tale soglia e sono assoggettati al più gravoso regime del rilascio della licenza di esercizio per distilleria ex art. 28, comma 1, lett. a), n. 1), TUA. Il decreto prescrive, fra l'altro, l'obbligo di un serbatoio dedicato di capacità minima di venti ettolitri in cui far confluire integralmente l'etanolo ottenuto dal processo, e disciplina i correlati adempimenti in materia di registri, misurazioni e controlli. La *ratio* è quella di prevenire l'immissione in consumo dell'alcol estratto al di fuori dei circuiti fiscalmente controllati, salvaguardando la coerenza con il regime delle accise di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Per un commento, v. Cibuslex, *Dealcolazione dei vini e regime delle accise: il DM 29 dicembre 2025 su autorizzazioni, controlli e adempimenti*, gennaio 2026, in www.cibuslex.it; sui profili fiscali e doganali generali, v. B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 21-22.

⁴⁷ V. il documento amministrativo di sintesi della Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), *Désalcoolisation des vins - quelles sont les règles relatives à l'élaboration et à l'étiquetage des produits ?*, fiche pratique, 9 juillet 2025, in www.economie.gouv.fr; e già N. TOURRETTE-M. CHIREZ, *Quelle est la réglementation pour les vins désalcoolisés ?*, in *Réussir Vigne*, n. 313-314, janvier-février 2024, ove si distinguono partitamente le menzioni «vin désalcoolisé», «vin partiellement désalcoolisé», l'uso della menzione «sans alcool» e i corrispondenti regimi per AOP/IGP. Per la sintesi anglofona delle nuove regole UE destinata agli operatori di Paesi terzi, USDA Foreign Agricultural Service, *New EU Labeling Rules for Wines*, GAIN Report, 2022, ove si segnala l'impatto del Reg. (UE) 2021/2117 sulle imprese esportatrici, e Bignon Lebray, *DGCCRF: nouvelle réglementation vin 2025 et guides OCM*, 2025, in www.bignonlebray.com.

le operazioni di dealcolazione anche in stabilimenti vitivinicoli «misti» già esistenti - previa comunicazione preventiva all'Ispettorato centrale repressione frodi - e sull'estensione della disciplina ai vini spumanti dealcolati, superando l'originaria prescrizione di stabilimenti dedicati⁴⁸.

3. - Il regime dell'etichettatura tra tutela del consumatore e armonizzazione terminologica.

L'etichettatura dei vini dealcolati costituisce l'ambito in cui il Reg. (UE) 2026/471 ha inciso più profondamente, modificando l'art. 119, par. 1, del Reg. OCM. Il nuovo testo opera un cambio di paradigma, sostituendo il concetto di «accompagnamento» della categoria con quello di «integrazione»: la specificazione relativa alla dealcolazione diviene parte integrante della denominazione di vendita⁴⁹.

Le nuove diciture armonizzate si strutturano secondo un sistema a soglie⁵⁰. Per i prodotti con titolo alcolometrico non superiore a 0,5% vol, il nome della categoria deve essere integrato dall'espressione «zero alcol», con l'aggiunta di «0,0%» ove il tenore sia inferiore o uguale a 0,05% vol. Per i prodotti il cui titolo sia pari o superiore allo 0,5% vol ma inferiore di almeno il 30% rispetto al tenore minimo della categoria di partenza, l'espressione prescritta è «a tenore alcolico ridotto». La soglia del 30% introduce un criterio quantitativo-relativo di rilievo assoluto. Per riduzioni inferiori nessuna dicitura integrativa è prescritta, benché permanga l'obbligo trasversale di indicare la menzione «ottenuto mediante dealcolizzazione»⁵¹.

Tale menzione risponde all'esigenza di garantire che il consumatore distingua un vino sottoposto a trattamento da uno il cui basso titolo sia dovuto alla naturale composizione: una declinazione specifica

⁴⁸ DM MASAF n. 213946 del 14 maggio 2025, recante modifiche al DM 20 dicembre 2024 sui vini dealcolati. Il provvedimento è intervenuto su due nodi applicativi del decreto del 2024: l'estensione del regime ai vini spumanti dealcolati e il superamento dell'originaria prescrizione di stabilimenti dedicati esclusivamente alla dealcolazione, con la conseguente possibilità di svolgere le operazioni in stabilimenti vitivinicoli «misti» già esistenti, previa comunicazione preventiva all'Ispettorato centrale repressione frodi del MASAF. Per i primi commenti, v. *Vini dealcolati: firmato il decreto MASAF che dà il via libera alla produzione in Italia*, in www.federvini.it, 2025; e *Un nuovo decreto per i vini dealcolati*, in *Millevigne*, 2025. La modifica del 2025 non incide sull'art. 3 del decreto del 2024 nella parte in cui vieta la dealcolazione dei vini DOP e IGP, e dunque non muta il quadro di riferimento delle considerazioni svolte *infra*, § 4 sulla conformità con il diritto dell'Unione.

⁴⁹ Art. 1, punto 10), lett. a), i), del Reg. (UE) 2026/471, che sostituisce l'art. 119, par. 1, lett. a), del Reg. OCM. Le nuove diciture sono: «zero alcol» (< 0,5% vol), con aggiunta di «0,0%» se < 0,05% vol; «a tenore alcolico ridotto» se il titolo è ≥ 0,5% vol e inferiore di almeno il 30% al minimo della categoria.

⁵⁰ Per chiarezza terminologica, è opportuno distinguere fra tre piani lessicali distinti che si intrecciano nella materia. Il termine *dealcolizzato* è quello adottato dalla versione italiana del Reg. (UE) 2021/2117 e qualifica, sul piano della normativa unionale, la categoria merceologica del prodotto vitivinicolo sottoposto a dealcolazione totale o parziale. Il termine *dealcolato* è invece quello introdotto, in via di attuazione, dal D.M. MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024, ed è di uso prevalente nel discorso ministeriale e nella prassi nazionale. Le espressioni *zero alcol* e *a tenore alcolico ridotto* sono, infine, le diciture armonizzate introdotte dal Reg. (UE) 2026/471 a fini di etichettatura ed integrative della denominazione di vendita, applicabili dal 19 settembre 2027. Sui rapporti fra questi piani lessicali, v. ancora G. STRAMBI, *op. cit.*, p. 49 e nota 69. Nel presente contributo, salva diversa indicazione, si userà il termine «dealcolazione» per il processo enologico, e «vino dealcolato» / «parzialmente dealcolato» per le categorie merceologiche, conformemente al lessico del decreto italiano del 2024.

⁵¹ Art. 1, punto 10), lett. a), ii), del Reg. (UE) 2026/471, che aggiunge la nuova lett. k) all'art. 119, par. 1: obbligo di indicare «ottenuto mediante dealcolizzazione». V. considerando (22): «i termini che si riferiscono a un titolo alcolometrico ridotto dovrebbero essere conformi alle altre norme dell'Unione».

del principio di non ingannevolezza di cui al Reg. FIC⁵². Sul piano temporale, le nuove disposizioni si applicheranno dal 19 settembre 2027, con regime transitorio per i prodotti già etichettati⁵³.

L'efficacia concreta delle nuove denominazioni armonizzate dipenderà, tuttavia, dal complessivo assetto di *enforcement* del diritto alimentare europeo, che è stato descritto come un *mix* articolato di controllo pubblico e rimedi privatistici, la cui combinazione varia significativamente tra Stati membri e produce, di conseguenza, livelli di effettività non uniformi⁵⁴. Nel caso del vino dealcolato, il rispetto del nuovo obbligo di integrazione della denominazione di vendita dipenderà tanto dall'attività dei controlli pubblici nazionali - in Italia, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) del MASAF - quanto dai rimedi azionabili dai consorzi di tutela, dalle associazioni dei consumatori (azione inibitoria ex art. 140 Cod. consumo) e dai concorrenti (disciplina della concorrenza sleale e delle pratiche commerciali scorrette). Il bilanciamento tra *enforcement* pubblico *ex ante* ed *enforcement* privato *ex post* costituisce un terreno in cui l'efficacia della nuova disciplina si misurerà caso per caso, in funzione anche del grado di coordinamento tra autorità e della capacità dei sistemi privati di attivarsi tempestivamente.

La scelta terminologica adottata dal legislatore italiano presenta, peraltro, un rilievo giuridico autonomo. Come è stato acutamente rilevato nei primi commenti, la distinzione tra «vino dealcolato» e «vino dealcolizzato» non è meramente lessicale, ma investe l'architettura stessa della nuova categoria merceologica: la prima formulazione, preferita dal d.m. 20 dicembre 2024, evoca la trasformazione sostanziale del prodotto e la sua autonomia rispetto al vino tradizionale; la seconda, impiegata in talune versioni linguistiche degli atti unionali, sottolinea piuttosto il procedimento di sottrazione alcolica⁵⁵. In questa prospettiva, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 28 marzo 2025 - volta a modificare i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 in relazione a talune norme di mercato e misure di sostegno nel settore vitivinicolo - si propone di armonizzare su scala unionale i requisiti di etichettatura dei prodotti *no/low-alcohol*, con l'obiettivo dichiarato di agevolare il consumatore nella ricerca di alternative ai vini a più alto tenore alcolico e di rilanciare un

⁵² Cfr. art. 7, par. 1, del Reg. (UE) n. 1169/2011 (c.d. Reg. FIC, Food Information to Consumers); S. MASINI, *Informazioni e scelte del consumatore*, in AA.VV., *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024; N. LUCIFERO, *L'etichettatura del vino*, *ivi*; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 157 ss.

⁵³ Art. 5 del Reg. (UE) 2026/471: i prodotti etichettati prima del 19 settembre 2027 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Art. 6: l'art. 1, punto 10), si applica dal 19 settembre 2027.

⁵⁴ K.P. PURNHAGEN-A. MOLITORISOVÁ, *Public and Private Enforcement in European Union Food Law*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2022, 13 (3), p. 464 ss. Gli autori muovono da alcuni casi di crisi alimentare tedeschi (Bayern-Ei, Wilke) per sostenere che l'effettività del diritto alimentare europeo dipende dal dosaggio, variabile tra Stati membri, di strumenti di controllo amministrativo e di rimedi privatistici (azioni dei consumatori, concorrenza sleale, azioni dei concorrenti).

⁵⁵ Per l'inquadramento giuridico del D.M. MASAF 20 dicembre 2024 e la riflessione sulle implicazioni della distinzione tra «vino dealcolato» e «vino dealcolizzato» v. il commento *Vino dealcolato o dealcolizzato: prime riflessioni ed implicazioni giuridiche*, in *NT+ Diritto*, Il Sole 24 Ore, 2025, che rileva come la diversa scelta lessicale condizioni la qualificazione giuridica del prodotto e i conseguenti obblighi informativi nei confronti del consumatore. Sulla proposta di regolamento della Commissione europea del 28 marzo 2025 (COM(2025) - pacchetto vino, recante modifiche ai regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014), con specifico riferimento all'armonizzazione dei requisiti di etichettatura dei prodotti *no/low-alcohol*, v. *The European Commission proposes new labelling requirements for "no/low-alcohol" wine to boost Europe's struggling wine sector*, in *Lexology*, 2025, ove si dà conto anche dei dati di mercato che hanno giustificato l'iniziativa (il comparto globale dei prodotti NoLo ha raggiunto nel 2023 un valore di circa 13 miliardi di dollari, con un incremento del 62% rispetto al 2018).

comparto in crisi strutturale. La dimensione linguistica e quella informativa, per quanto distinte, concorrono dunque alla tenuta complessiva della nuova disciplina e al perseguimento della compiuta realizzazione del mercato interno. Sul versante della tutela del marchio, la collocazione del vino dealcolato lungo il confine fra prodotti alcolici e analcolici della Classificazione di Nizza pone, peraltro, ulteriori questioni interpretative di rilievo per i produttori italiani che intendano espandersi in questo segmento di mercato, attualmente in fase di rapida espansione su scala europea⁵⁶. L'applicazione concreta delle nuove regole - soprattutto in fase transitoria - si è in larga misura appoggiata ai chiarimenti interpretativi resi dalla Commissione europea attraverso due distinte comunicazioni in formato Q&A⁵⁷. Tali documenti - che la dottrina francese ha sottoposto a circostanziata analisi critica per il loro impiego rispetto alla normazione regolamentare⁵⁸ - hanno preceduto, e in parte preparato, l'adozione del Reg. (UE) 2026/471. La proposta originaria della Commissione⁵⁹ prefigurava, sul piano lessicale, l'adozione

⁵⁶ Sul piano della tutela del marchio, l'introduzione della nuova categoria merceologica del vino dealcolato apre un fronte applicativo di particolare interesse, riconducibile alla bipartizione operata dalla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di Nizza), che colloca le «bevande alcoliche, escluse le birre» (e con esse i vini) nella classe 33 e, per converso, le «bevande non alcoliche» (e con esse i vini dealcolati) nella classe 32. La duplicità classificatoria comporta che il titolare di un marchio registrato in classe 33 non possa estendere automaticamente la propria privativa al segmento dei vini dealcolati, dovendo a tal fine procedere a un autonomo deposito in classe 32, a pena di esporsi al duplice rischio del mancato riconoscimento della tutela in caso di contraffazione perpetrata da terzi mediante prodotti analcolici, e della decadenza per non uso ove l'impiego del segno risulti, in concreto, esclusivamente dedicato al prodotto dealcolato. Sul punto si registra una significativa divergenza interpretativa fra l'EUIPO, che ha affermato la somiglianza fra vini alcolici e analcolici sul rilievo della coincidenza di produttori, canali distributivi e consumatori target (cfr. EUIPO, decisione del 20 agosto 2024, n. 003181648, TURN TABLE c. TURN, ove si osserva che «non-alcoholic wine is intended to be consumed in the same circumstances as alcoholic wine by consumers who cannot, or choose not to, consume alcohol»; nello stesso senso, EUIPO, decisione del 28 aprile 2023, n. 003102279, SAVANNAH DELIGHTS c. SAVANHA), e l'UIBM, che ha invece negato l'intercambiabilità fra prodotti delle classi 32 e 33 sul rilievo che gli stessi si rivolgerebbero a consumatori distinti (cfr. UIBM, decisione n. 65202000019840, TERRE DELLA ROCCA c. ROCCA DEI FORTI). Per una ricognizione applicativa delle conseguenze operative della richiamata bipartizione e dei rischi di tutela cui il produttore italiano è esposto, v. R. CORRIDOLA, *Dealcolati, ma protetti: registrazione del marchio nel trend dei vini dealcolati*, novembre 2024, in www.mondialmarchi.com. La divergenza assume rilievo sistematico nella misura in cui sollecita una riflessione sulla coerenza orizzontale fra la disciplina dei marchi - armonizzata dalla direttiva (UE) 2015/2436 e regolata, per il segno unionale, dal regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea - e la nuova architettura merceologica unionale dei vini dealcolizzati: coerenza che, ove non assicurata in via interpretativa, espone gli operatori italiani a una potenziale asimmetria di tutela, specie ove essi operino su scala europea, e potrà sollecitare interventi di razionalizzazione tanto in sede di prassi amministrativa quanto sul piano regolatorio, soprattutto a fronte di una crescita del comparto stimata, per il 2026, attorno al 90% della produzione nazionale (dati Osservatorio UIV-Vinitaly, presentati al Vinitaly del 14 aprile 2026).

⁵⁷ Comunicazione C/2023/1190 del 24 novembre 2023, sull'attuazione delle nuove disposizioni unionali in materia di etichettatura dei vini, e la Comunicazione C/2024/694 del 15 gennaio 2024, sull'attuazione delle regole eurounitarie in materia di dealcolizzazione.

⁵⁸ Su tale lettura critica dell'impiego dei Q&A della Commissione come strumenti parasostitutivi della normazione regolamentare, T. GEORGOPOULOS, *Le droit vitivinicole sous forme de «questions-réponses» - Réflexions critiques sur les avis de la Commission européenne en matière d'étiquetage électronique et de vins désalcoolisés*, in *Revue de droit rural*, n. 12, décembre 2024.

⁵⁹ Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 in relazione a talune norme di mercato e misure di sostegno settoriali nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati*, COM(2025) 137 final del 28 marzo 2025; sull'esito del negoziato interistituzionale conclusosi con accordo provvisorio il 4 dicembre 2025 e poi recepito nel Reg. (UE) 2026/471, v. European Parliamentary Research Service, *The wine package*, Briefing, EPRS_BRI(2025)772907, 2025.

delle menzioni «*alcohol-free*» e «*alcohol reduced*»; il negoziato interistituzionale ha tuttavia condotto, sul punto, a una soluzione diversa, recepita nelle diciture italianizzate «zero alcol» e «a tenore alcolico ridotto» di cui al § 2 che precede⁶⁰.

Il Regolamento introduce, inoltre, due significative semplificazioni. La prima esonera i prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente all'esportazione dall'obbligo di indicare ingredienti e dichiarazione nutrizionale: una scelta che risponde a logiche di competitività internazionale⁶¹. La seconda affida alla Commissione il compito di disciplinare, mediante atti delegati, l'identificazione del mezzo elettronico (QR code) per la fornitura delle informazioni in formato digitale, anche mediante un pittogramma o simbolo comune alternativo alle parole⁶². La digitalizzazione delle informazioni, già avviata nel 2021, diviene così sistematica e armonizzata a livello dell'Unione.

4. - I vini DOP e IGP di fronte alla dealcolazione: il divieto italiano e le tensioni con il diritto dell'Unione.

La questione del rapporto tra dealcolazione e indicazioni geografiche protette rappresenta il nodo giuridico più complesso e politicamente sensibile dell'intera materia.

Il diritto dell'Unione non vieta la dealcolazione dei vini a denominazione. Il Reg. OCM ammette la dealcolazione parziale dei vini DOP e IGP, subordinandola alla previsione nei rispettivi disciplinari di produzione. Esiste un limite intrinseco - il titolo minimo di 4,5% vol - che esclude la dealcolazione totale, ma quella parziale è astrattamente compatibile con il sistema delle denominazioni.

Il legislatore italiano ha operato una scelta diametralmente opposta, stabilendo un divieto assoluto di dealcolazione per tutti i prodotti DOP e IGP⁶³. Il fondamento giuridico invocato risiede nell'art. 83 del Reg. OCM, che consente agli Stati membri di limitare le pratiche enologiche per la tutela delle denominazioni nazionali⁶⁴. La *ratio* dichiarata è preservare l'«autenticità» e il legame territoriale.

Tale scelta solleva perplessità rilevanti. Sotto il profilo della proporzionalità, un divieto indiscriminato che colpisca tutte le DOP e IGP senza valutazione caso per caso appare eccessivamente rigido rispetto alle finalità di protezione di queste tipologie di vini. Il principio impone di distinguere tra denominazioni il cui profilo identitario è strettamente legato al tenore alcolico e denominazioni per le quali una moderata riduzione non comprometterebbe la tipicità. Lo stesso Regolamento 2026/471, nel considerando (12), riconosce l'esigenza di tutelare la reputazione dei prodotti a denominazione, ma individua nella «significativa svalutazione» o nell'«uso improprio da parte di terzi» le condizioni legittimanti misure restrittive⁶⁵, non nella dealcolazione in sé.

⁶⁰ Per una sintesi delle novità lessicali introdotte dal Reg. (UE) 2026/471 e del passaggio dalla terminologia originariamente proposta dalla Commissione a quella italianizzata adottata dal regolamento, v. *L'Unione Europea ha cambiato le parole sulle bottiglie di vino senza alcol*, in *Wine Meridian*, 16 aprile 2026.

⁶¹ Art. 1, punto 10), lett. b), del Reg. (UE) 2026/471 (nuovo art. 119, par. 6): esenzione dall'obbligo di indicare ingredienti e dichiarazione nutrizionale per i prodotti destinati esclusivamente all'esportazione. V. considerando (23).

⁶² Art. 1, punto 11), lett. b), del Reg. (UE) 2026/471 (nuovi punti v e vi all'art. 122, par. 1, lett. d): delega alla Commissione per disciplinare l'identificazione del mezzo elettronico (QR code) e la forma delle informazioni digitali. V. considerando (24).

⁶³ Art. 3 del D.M. MASAF n. 672816/2024. V. B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 79-86; Diritto Vitivinicolo, *Decreto vini dealcolati Italia*, 13 febbraio 2025, in *dirittovitivinicolo.eu*.

⁶⁴ Art. 83, par. 2-3, del Reg. (UE) n. 1308/2013. La norma consente agli Stati membri di limitare o vietare pratiche enologiche autorizzate dall'Unione per rafforzare la tutela delle denominazioni nazionali.

Anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di confermare che la protezione delle IG si estende a qualsiasi uso che sfrutti indebitamente la reputazione della denominazione⁶⁶. La dealcolazione, tuttavia, non è un uso indebito, bensì un trattamento enologico applicato a un prodotto che rimane espressione del territorio. La vera questione è se i disciplinari possano essere adattati in deroga al Decreto ministeriale per definire le condizioni di ammissibilità⁶⁷ poiché proprio a livello unionale la scelta pare esser demandata a questi ultimi e non al ministero.

Sul piano della teoria dell'*enforcement*, il modello italiano del divieto assoluto privilegia il modello *command-and-control* pubblico rispetto a un equilibrio più articolato fra strumenti pubblici e privati⁶⁸. Un approccio alternativo - che non escluda *a priori* la dealcolazione parziale delle denominazioni, ma la subordini a un vaglio dei disciplinari caso per caso e a rimedi privatistici robusti (azioni dei consorzi di tutela, disciplina della concorrenza sleale a tutela dell'autenticità, regime della responsabilità del produttore per informazioni non veritiere) - consentirebbe di preservare l'identità territoriale senza precludere l'accesso al mercato *NoLo*. La questione investe, dunque, non solo la proporzionalità sostanziale della scelta italiana, ma anche la sua sostenibilità nel quadro di un *enforcement mix* europeo sempre più orientato all'integrazione tra controllo pubblico e tutela privata.

La praticabilità di un approccio più modulato trova, come anticipato, conferma nella prassi applicativa di altri Stati membri. È sufficiente, al riguardo, richiamare l'inclusione, nel disciplinare dell'IGP «Val de Loire», dei vini parzialmente dealcolati rossi, rosati, bianchi e *vin gris* - con titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra il 6% e l'8,5% nell'area viticola B e tra il 6% e il 9% nell'area viticola C - che offre un primo riferimento positivo di dealcolazione parziale applicata a una indicazione geografica protetta, senza che ciò abbia determinato pregiudizio per l'identità territoriale del prodotto⁶⁹. Il nuovo quadro unificato sulle indicazioni geografiche, introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio e integrato dal regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione del 30 ottobre 2024, rafforza, del resto, gli strumenti di tutela pubblica e privata di

⁶⁵ Cfr. il considerando (12) del Reg. (UE) 2026/471, che riconosce l'esigenza di tutelare la reputazione dei prodotti DOP/IGP e di evitare «il rischio di una significativa svalutazione o di un uso improprio da parte di terzi». V. anche B.B. ARNESE, *La tutela delle indicazioni geografiche del settore agroalimentare e vitivinicolo*, in *Riv. dir. agroalimentare*, n. 2, 2025.

⁶⁶ Corte giust., causa C-75/15, *Viiniverla*, punto 45. V. N. LUCIFERO (a cura di), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, CEDAM, Padova, 2023; F. ALBISINNI, *Indicazioni geografiche e tutela internazionale e transfrontaliera*, in *Riv. dir. alim.*, n. 3, 2022; F. PRETE, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche*, in *Dir. agroalim.*, n. 3, 2019.

⁶⁷ V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari dell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012/UE*, in *Riv. dir. alim.*, n. 4, 2013; A. TOMMASINI, *Il ruolo polivalente dei consorzi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

⁶⁸ Così K.P. PURNHAGEN-A. MOLITORISOVÁ, *op. cit.*, che argomentano come l'efficacia del diritto alimentare UE dipenda dal dosaggio fra strumenti di *public* e *private enforcement*, variabile tra Stati membri e rimodulabile anche grazie alle nuove tecnologie di tracciabilità e rilevazione.

⁶⁹ Cfr. la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C/2025/5422), del disciplinare della IGP «Val de Loire», nella parte in cui ammette i vini parzialmente dealcolati con titolo alcolometrico volumico effettivo tra il 6% e l'8,5% nell'area viticola B e tra il 6% e il 9% nell'area viticola C. Per una disamina del nuovo regime unionale delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e integrato dal regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024 - in vigore dal 13 maggio 2024 per le disposizioni di tutela - v. *New EU rules to strengthen GI protection for wine, spirit drinks and agri-food products come into force on 13 May 2024*, in *Lexology*, 2024, che sottolinea il rafforzamento degli strumenti di *enforcement* a tutela delle DOP e delle IGP e la conseguente maggiore flessibilità che il quadro unionale ormai offre agli Stati membri nella regolazione delle pratiche enologiche compatibili con le denominazioni.

DOP e IGP, predisponendo un impianto che avrebbe potuto consentire, anche nell'ordinamento italiano, soluzioni più flessibili e graduate. L'opzione per il divieto assoluto appare, in questa luce, una scelta discrezionale non necessitata dal diritto unionale.

Sul terreno del rapporto fra norma di derivazione unionale e potestà nazionale di regolazione, occorre chiedersi se e in quale misura lo Stato membro possa adottare una disciplina più restrittiva di quella consentita dal diritto dell'Unione, e se la scelta operata dal d.m. MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024 - vietando in radice ogni forma di dealcolazione, totale o parziale, dei vini DOP e IGP - superi tale soglia di compatibilità. Il divieto generale e indiscriminato sancito dall'art. 3 del decreto presenta, sotto questo profilo, criticità non trascurabili sul piano del diritto dell'Unione: non sotto quello dell'opportunità politica della scelta, sulla quale gli Stati membri godono di indubbio margine di apprezzamento, bensì sotto quello dei principi e delle regole eurounitarie applicabili - la proporzionalità, la coerenza con il sistema delle indicazioni geografiche e l'obbligo di leale cooperazione. Una posizione, peraltro, che si confronta criticamente con un'autorevole opinione recente, secondo cui la scelta italiana sarebbe «da ritenere legittima sulla base dell'art. 83, par. 2, reg. (UE) n. 1308/2013»⁷⁰.

Il punto di partenza deve essere ribadito: il diritto dell'Unione non vieta la dealcolazione dei vini a denominazione. La consente, anzi, espressamente, nei limiti del titolo alcolometrico minimo del 4,5% vol e a condizione che la modifica sia recepita nei rispettivi disciplinari di produzione. La questione, dunque, non è se gli Stati membri possano escludere la dealcolazione dei vini DOP e IGP - possibilità in astratto ammessa dall'art. 83 del Reg. OCM -, bensì come e con quali limiti tale facoltà possa essere esercitata in coerenza con il sistema multilivello di tutela e regolazione del settore vitivinicolo.

L'art. 83 del Reg. OCM unica autorizza gli Stati membri a limitare o vietare pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell'Unione, «allo scopo di rafforzare la conservazione delle caratteristiche essenziali» dei vini a DOP, IGP, dei vini spumanti e dei vini liquorosi. Il par. 2 della medesima disposizione obbliga lo Stato membro a notificare alla Commissione le misure di limitazione o di divieto, perché ne siano informati gli altri Stati membri.⁷¹

Si tratta di una clausola di flessibilità delimitata sul piano del fine - la conservazione delle «caratteristiche essenziali» delle denominazioni - e procedimentalizzata nelle modalità di esercizio, attraverso l'obbligo di notifica. L'art. 83 non attribuisce, dunque, una potestà discrezionale illimitata: il

⁷⁰ L'opinione cui ci si riferisce è quella espressa da G. STRAMBI, *I vini dealcolizzati alla ricerca di identità*, in *Riv. dir. alim.*, n. 3, 2025, p. 36 ss., spec. p. 47 e nota 66, secondo la quale «in Italia il processo di dealcolizzazione, sia totale che parziale, è stato vietato per le categorie di prodotti vitivinicoli con denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta (con il Decreto Masaf 20 dicembre 2024) [...]». Una decisione che sembra da ritenere legittima sulla base dell'art. 83, par. 2, reg. (UE) n. 1308/2013». La lettura, fondata su un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 83, par. 2, merita di essere ripresa criticamente alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione - segnatamente quelli di proporzionalità, di leale cooperazione e di effetto utile -, nonché dell'architettura procedimentale dettata dal Reg. (UE) 2024/1143. Per una analoga apertura critica, v. Cibuslex, *Il quadro normativo sulla dealcolizzazione del vino in Italia*, gennaio 2025, in www.cibuslex.it; B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 79-86; nonché le osservazioni svolte già al § 4.

⁷¹ Art. 83, par. 1 e 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, come integrato dal Reg. delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, recante l'elenco delle pratiche enologiche autorizzate (Allegato I, parte A) e l'indicazione delle relative restrizioni. L'obbligo di notifica alla Commissione delle misure nazionali limitative, previsto dal par. 2, mira a garantire trasparenza e informazione reciproca fra Stati membri; non risulta agevolmente reperibile, sui canali pubblici della Commissione, evidenza di una notifica formale del DM MASAF n. 672816/2024, circostanza che, ove confermata, costituirebbe profilo autonomo di criticità procedimentale. Sulla portata della clausola, v. anche G. STRAMBI, *op. ult. cit.*, spec. nota 66, e B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 79 ss.

suo esercizio resta vincolato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, all'osservanza dei principi generali del diritto dell'Unione, primo fra tutti il principio di proporzionalità.

La corte di giustizia nella nota vicenda *Scotch Whisky Association c. Lord Advocate* - pur attenendo a misura nazionale di prezzo minimo unitario delle bevande alcoliche giustificata da esigenze di tutela della salute pubblica - ha enunciato un principio di portata generale: una misura nazionale restrittiva, anche se applicata indistintamente a prodotti nazionali e importati, è ammissibile soltanto ove sia idonea a realizzare l'obiettivo perseguito, necessaria nel senso che non esista alternativa meno restrittiva ugualmente efficace, e proporzionata in senso stretto; la stessa pronuncia ha sottolineato l'onere che incombe sullo Stato membro di dimostrare, con elementi puntuali, l'inadeguatezza delle misure alternative⁷². La motivazione del DM MASAF n. 672816/2024 - che si limita, in sostanza, ad evocare la «tutela dell'autenticità» e del «legame territoriale» dei vini DOP e IGP, senza analisi articolata delle alternative - non sembra in grado di superare un test condotto secondo i parametri richiamati.

Sotto il profilo dell'idoneità, il divieto assoluto si presta ad obiezioni strutturali. La nozione stessa di «caratteristiche essenziali» di un vino DOP o IGP, evocata dall'art. 83 Reg. OCM, è per sua natura individuale: ciascuna denominazione è caratterizzata da un proprio profilo identitario, definito nel disciplinare di produzione e legato a fattori pedoclimatici, varietali, tecnici. Affermare che la dealcolazione parziale - segnatamente quella del 30% rispetto al titolo alcolometrico minimo, soglia a partire dalla quale è obbligatoria la dicitura «a tenore alcolico ridotto» - comprometta in modo uniforme le caratteristiche essenziali di tutte le DOP e IGP italiane, dal Barolo al Soave, dall'Aglianico del Vulture al Chianti Classico, dal Vermentino di Gallura al Marsala, equivale ad assumere come dimostrato ciò che andrebbe verificato caso per caso. La stessa esistenza, nel diritto italiano, di IGP a vocazione spumantistica con titoli alcolometrici naturali contenuti, e di DOC con disciplinari aperti a una pluralità di tipologie, dimostra che il legame fra alcolicità e identità varia significativamente fra le diverse denominazioni e non ammette una soluzione regolatoria unitaria⁷³.

La necessità di un'alternativa meno restrittiva è palese: si tratta della valutazione caso per caso nei disciplinari di produzione, secondo lo schema procedimentale armonizzato dal Reg. (UE) 2024/1143⁷⁴. Quest'ultimo, entrato in vigore il 13 maggio 2024 con le disposizioni a tutela delle indicazioni geografiche, attribuisce ai produttori riuniti nei consorzi e ai relativi gruppi richiedenti la facoltà di proporre modifiche dei disciplinari. L'art. 24 del regolamento distingue, in particolare, fra modifiche «dell'Unione» - quelle che intervengono sul documento unico e implicano la modifica del nome dell'IG,

⁷² Corte giust., 23 dicembre 2015, causa C-333/14, *The Scotch Whisky Association e a. c. The Lord Advocate e The Advocate General for Scotland*, ECLI:EU:C:2015:845, spec. punti 33-37 e 53-55; v. il commento di A. ALEMANNI, *Balancing Free Movement and Public Health: The Case of Minimum Unit Pricing of Alcohol in Scotch Whisky*, in *Common Market Law Review*, vol. 53/4, 2016, p. 1037 ss.; nonché, sulla coerente applicazione del canone di proporzionalità alle deroghe nazionali in materia di bevande alcoliche, Corte giust., 12 novembre 2015, causa C-198/14, *Visnapuu*, ECLI:EU:C:2015:751.

⁷³ Sull'eterogeneità strutturale del sistema delle DOP e IGP italiane e sull'impossibilità di ricondurle a un modello unitario, v. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, UTET, Torino, 2020; A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2019; e già P. BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agroalim.*, n. 2, 2010. Sulla logica del disciplinare quale strumento di calibrazione, A. TOMMASINI, *Il ruolo polivalente dei consorzi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

⁷⁴ Art. 49 del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, in vigore dal 13 maggio 2024 per le disposizioni a tutela. La disposizione distingue fra modifiche «dell'Unione», soggette al vaglio della Commissione, e modifiche «ordinarie», di competenza nazionale; in entrambe le ipotesi, presupposto procedimentale è la trasparenza istituzionale e la partecipazione dei consorzi.

ovvero rischiano di annullare il legame con la zona geografica, ovvero introducono ulteriori restrizioni alla commercializzazione - e modifiche «ordinarie» che includono ogni altra variazione del disciplinare; a queste si affiancano, quale terza categoria, le modifiche «temporanee» riservate a misure sanitarie obbligatorie ovvero connesse a calamità naturali o ad eventi climatici eccezionali.

Le procedure sono profondamente diverse: le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione, all'esito della procedura di opposizione a livello unionale, mentre le modifiche ordinarie e quelle temporanee sono valutate e approvate direttamente dallo Stato membro, che si limita a comunicarle alla Commissione affinché ne curi la pubblicazione in GUUE serie C a fini di trasparenza. Quale procedura sia applicabile all'introduzione della dealcolazione parziale dipende dal caso concreto e segnatamente dalla circostanza che il documento unico della denominazione individui o meno nell'alcolicità una caratteristica essenziale del prodotto. In entrambe le ipotesi, peraltro, l'*iter* unionale o quello nazionale presuppongono che la decisione sia frutto della deliberazione del consorzio e dello Stato membro, e non di un divieto generalizzato adottato *ex ante* con atto regolamentare ministeriale. La conferma sistematica di questa lettura si rinviene nello stesso art. 94, par. 3, del Reg. OCM, come modificato e poi confluito nel Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui, qualora il vino con indicazione geografica possa essere parzialmente dealcolizzato, «il disciplinare deve contenere anche una descrizione di tale vino e, se del caso, anche delle pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrlo, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione»⁷⁵.

L'esperienza francese ne offre conferma. Il disciplinare della IGP «Val de Loire» ammette la dealcolazione parziale entro fasce precise di titolo alcolometrico volumico effettivo, dimostrando che la dealcolazione e la tutela dell'indicazione geografica non sono concetti antinomici, bensì possono essere armonizzati a livello di disciplinare, salvaguardando il legame territoriale attraverso la scelta varietale, le rese, le pratiche di vinificazione e gli *standard* analitici. La via francese, fondata sul disciplinare quale strumento fine di calibrazione, palesa l'esistenza di un'alternativa al divieto generalizzato; e poiché tale alternativa è disponibile e idonea a realizzare il medesimo fine, la scelta italiana risulta eccedere il canone della necessità.

La criticità di maggior rilievo investe il rapporto fra il D.M. MASAF n. 672816/2024 e l'architettura procedimentale delle indicazioni geografiche, oggi compiutamente disciplinata dal Reg. (UE) 2024/1143. Quest'ultimo definisce un sistema di *governance* multilivello in cui la Commissione esercita una funzione di registrazione e di controllo sulle modifiche più significative, mentre gli Stati membri svolgono un ruolo di applicazione, monitoraggio e tutela contro l'uso improprio. Il considerando (12) del Reg. (UE) 2026/471 - al pari del considerando (28) del Reg. (UE) 2024/1143 - riconosce che l'esigenza di tutelare la reputazione dei prodotti DOP e IGP si articola attraverso il presidio contro la «significativa svalutazione» o «l'uso improprio da parte di terzi», non attraverso divieti generali e preventivi sulle pratiche enologiche.

Lo strumento eletto dal legislatore europolitano per modulare la compatibilità di pratiche enologiche con le denominazioni è dunque il disciplinare. Un divieto generale di dealcolazione adottato con decreto ministeriale, anziché lasciato alla deliberazione dei consorzi nei rispettivi disciplinari, prefigura - in via

⁷⁵ Così recita il par. 3 dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1308/2013, come modificato dall'art. 1, par. 1, n. 21), del Reg. (UE) 2021/2117 e oggi confluito, con la riformulazione operata dall'art. 84, par. 1, n. 2), del Reg. (UE) 2024/1143, nella nuova architettura unionale delle indicazioni geografiche. Sul punto, v. G. STRAMBI, *op. ult. cit.*, p. 45 e nota 51, ove si chiarisce che l'applicazione della disciplina DOP/IGP ai vini parzialmente dealcolizzati è ricavabile *a contrario* dall'art. 92, par. 1, secondo comma, del Reg. OCM e si insiste sul ruolo del disciplinare quale sede di descrizione delle pratiche enologiche specifiche e delle relative restrizioni.

amministrativa - un esito che il diritto dell'Unione affida invece a un procedimento partecipato e controllato dalla Commissione. Il rischio è che la scelta italiana finisca per neutralizzare *ex ante* l'effetto utile del meccanismo procedimentale di modifica dei disciplinari, sottraendo alla Commissione una funzione di vaglio che il regolamento le riserva nei casi di modifiche «dell'Unione» e che, nei casi delle modifiche «ordinarie», presuppone comunque la trasparenza istituzionale.

Sotto il profilo della leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE), tale risultato è problematico. La Corte di giustizia, sin dalla sentenza *Centre d'insémination de la Crespelle*, ha affermato che gli Stati membri non possono adottare misure nazionali che, pur formalmente rientranti nei loro spazi di competenza residua, compromettano l'effetto utile dei regolamenti dell'Unione o ne pregiudichino l'applicazione uniforme; il principio è stato successivamente confermato in plurime pronunce in materia agricola e di OCM⁷⁶. Nel caso di specie, la potestà nazionale di limitare le pratiche enologiche, pur ammessa dall'art. 83 Reg. OCM, non può essere esercitata in modo da svuotare di contenuto la facoltà - espressamente riconosciuta ai disciplinari di produzione - di prevedere la dealcolazione parziale.

L'esperienza francese costituisce, in questa prospettiva, il termine di paragone più pertinente e merita per ciò un cenno autonomo. La *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* ha ricondotto l'applicazione delle nuove regole UE sulle AOP e IGP nei loro termini fisiologici. Per i vini con indicazione geografica «seule la désalcoolisation partielle est admise», alle condizioni eventualmente fissate nel *cahier des charges* di ciascuna denominazione, e in assenza di un divieto amministrativo generalizzato⁷⁷. La conferma operativa del modello viene dal disciplinare della IGP «Val de Loire», già richiamato al § 4, che ha incluso fra le proprie tipologie quella dei vini parzialmente dealcolati, fissando direttamente nel *cahier des charges* i parametri di titolo alcolometrico e le pratiche ammesse. Il modello francese mostra che la salvaguardia dell'identità territoriale e l'apertura all'innovazione enologica non sono concetti antinomici: la sintesi avviene a livello di disciplinare, sede eletta dal diritto dell'Unione (art. 49, Reg. (UE) 2024/1143; art. 94, Reg. OCM) per la calibrazione caso per caso.

La distanza tra il modello italiano e quello francese investe, dunque, non l'intensità della tutela - che in entrambi gli ordinamenti rimane elevata - bensì la tecnica regolatoria: il legislatore italiano ha optato per un divieto generale ed *ex ante* di rango amministrativo; quello francese ha rinviato al disciplinare, valorizzando la deliberazione dei consorzi e il vaglio della Commissione previsti dal Reg. (UE) 2024/1143. La proporzionalità che il diritto dell'Unione esige nelle limitazioni nazionali alle pratiche enologiche autorizzate conduce a preferire la seconda tecnica: il rinvio al disciplinare è la misura meno restrittiva ugualmente idonea a perseguire il fine di tutela delle denominazioni, e la sua disponibilità comparata indebolisce, sotto il canone della necessità, la legittimità della scelta italiana del divieto generalizzato.

L'argomento della libera circolazione delle merci (art. 34 TFUE) richiede un grado di prudenza, dovendosi distinguere fra il piano della produzione - sul quale incide il divieto italiano - e quello della commercializzazione. Posto che il D.M. MASAF n. 672816/2024 vieta la dealcolazione dei vini DOP e

⁷⁶ Corte giust. CE, 5 ottobre 1994, C-323/93, *Centre d'insémination de la Crespelle SARL c. Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne*, punti 30 ss. Per la più recente articolazione del principio di leale cooperazione e dell'effetto utile dei regolamenti UE in materia agricola, v. fra le molte Corte giust. CE, 13 settembre 2001, causa C-401/99, *Tommaso*.

⁷⁷ Così, testualmente, la fiche pratique della DGCCRF, *Désalcoolisation des vins*, cit., nella sezione dedicata alle AOP/IGP. Per il commento alla scelta francese di non introdurre divieti generalizzati e alla conseguente apertura ai *cahiers des charges*, v. *La désalcoolisation des vins vue par la Répression des fraudes*, in www.vitisphere.com; nonché B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 79-86, sull'esperienza francese come modello di calibrazione caso per caso.

IGP italiani, ma non l'importazione e la commercializzazione in Italia di vini DOP e IGP francesi o spagnoli parzialmente dealcolati - i quali, una volta legalmente prodotti nel Paese d'origine, beneficiano del principio del mutuo riconoscimento - ne deriva un'asimmetria di sistema: i produttori italiani vengono privati di un segmento di mercato che i loro concorrenti europei possono presidiare.

Tale configurazione si presta a essere qualificata come «discriminazione a rovescio». La giurisprudenza ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione, in linea di principio, il trattamento meno favorevole riservato dallo Stato membro ai propri operatori rispetto a quelli di altri Stati⁷⁸. Tuttavia, la stessa Corte ha precisato che, anche nelle situazioni puramente interne, può sussistere un interesse del diritto dell'Unione a sindacare la misura, segnatamente ove essa si traduca in un ostacolo al funzionamento del mercato interno o produca effetti che il giudice nazionale debba valutare alla luce delle disposizioni eurounitarie applicabili⁷⁹.

L'asimmetria che ne risulta solleva, oltre a un evidente paradosso economico - il decreto, pur volendo «tutelare» le DOP e IGP italiane, ne penalizza i produttori a vantaggio di quelli stranieri -, anche un profilo giuridico significativo sotto il canone della proporzionalità: una misura che, nel proprio effetto sistemico, svantaggia i produttori cui essa intenderebbe giovare difetta, sul piano dell'idoneità, di un nesso razionale fra divieto e rafforzamento della reputazione delle denominazioni, posto che il segmento dei vini a tenore alcolico ridotto delle medesime DOP/IGP continuerà ad alimentarsi attraverso i prodotti omologhi degli altri Stati membri. Si pone, così, una distonia fra i fini dichiarati dal decreto e gli effetti che esso è destinato a produrre.

Resta da considerare il versante interno. L'art. 117, primo comma, Cost. impone alla potestà legislativa - e, *a fortiori*, a quella regolamentare - di esercitarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea⁸⁰. Una misura nazionale che, alla luce delle considerazioni svolte, presenti profili di non conformità con l'art. 83 del Reg. OCM, con il principio di proporzionalità e con l'art. 49 del Reg. (UE) 2024/1143, si espone a un sindacato di legittimità sia in sede di disapplicazione da parte del giudice - anche amministrativo, in ipotesi di impugnazione del DM o di atti applicativi -, sia in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia, eventualmente, in sede di procedura d'infrazione attivata dalla Commissione.

Vi sono, inoltre, profili che attengono alla motivazione e all'istruttoria. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che un atto regolamentare incidente sulla libertà di iniziativa economica privata - qual è il divieto integrale di una pratica produttiva consentita dal diritto dell'Unione - debba poggiare su un'istruttoria adeguata e su una motivazione che dia conto del bilanciamento degli interessi coinvolti. La motivazione del DM MASAF n. 672816/2024, che evoca la «tutela» delle denominazioni senza valutazione caso per caso e senza analisi di impatto delle misure alternative, è

⁷⁸ Corte giust. CE, 18 giugno 1987, causa C-98/86, *Procureur de la République c. Mathot*, punti 7-9.

⁷⁹ Corte giust. CE, 5 dicembre 2000, causa C-448/98, *Guimont*, punti 21-23. Sull'evoluzione della rilevanza eurounitaria delle situazioni puramente interne, v. Corte giust. CE, 11 settembre 2003, causa C-6/01, *Anomar*. In dottrina, F. SPITALERI, *Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione europea*, Aracne, Roma, 2010; A. CANNONE, *Le situazioni puramente interne nell'ordinamento dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2018. Sull'applicazione di tali principi al divieto italiano di dealcolazione delle DOP/IGP e sulla connessa asimmetria competitiva fra produttori italiani e francesi, nella stessa direzione, v. B. LA PORTA, *op. cit.*, pp. 81-83.

⁸⁰ Sull'art. 117, primo comma, Cost., come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e sulla disapplicazione del diritto interno contrastante con regolamenti UE direttamente applicabili, *ius receptum* a partire da Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, *Granital*, e successive evoluzioni; per la prospettiva amministrativistica, R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, ult. ed., e M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2012.

deficitaria sul piano procedimentale, oltre che sostanziale: il decreto è adottato in forma di atto generale, ma con un contenuto restrittivo che - per la sua incidenza sulla libertà economica e sul potenziale pregiudizio al mercato interno - avrebbe richiesto un più articolato apparato motivazionale e, possibilmente, un'analisi di impatto della regolazione nelle forme proprie dell'AIR⁸¹. Anche su un piano apparentemente «minore» - quello terminologico - il decreto presenta tratti di criticità. Difatti, la sostituzione della menzione «dealcolizzato», prescritta dalla versione italiana del Reg. (UE) 2021/2117, con quella di «dealcolato» è stata oggetto di motivati rilievi nella dottrina recente, in quanto introdotta in via amministrativa pur in difetto di delega espressa nel diritto unionale e in possibile contrasto con la finalità armonizzatrice cui il regolamento - fondato anche sull'art. 114 TFUE - è preordinato⁸².

5. - Considerazioni conclusive: dealcolazione, disciplinare, denominazioni.

Dall'analisi svolta possono trarsi tre osservazioni conclusive: la prima sulla natura della dealcolazione, la seconda sul ruolo del disciplinare e la terza sulla non conformità della scelta italiana al diritto dell'Unione. Molti nodi restano aperti - al contenzioso, alla prassi dei consorzi, al negoziato sul «wine package» - ma il quadro è ormai abbastanza definito per consentire qualche conclusione.

Sotto il primo profilo, la dealcolazione non costituisce una deviazione dalla tradizione enologica, ma piuttosto una forma di adattamento regolato. Le acquisizioni della più aggiornata letteratura scientifico-enologica documentano l'impatto strutturale del riscaldamento globale sui vigneti e sulle uve, con il

⁸¹ Sul rapporto fra cambiamento climatico, viticoltura di qualità e diritto unionale, sono di particolare rilievo, nella dottrina italiana del diritto agro-alimentare, F. ALBISINNI, *Diritto europeo e sostenibilità vitivinicola dopo la riforma della PAC del dicembre 2021*, relazione tenuta al Convegno *La nuova disciplina della produzione vitivinicola. Criticità e sfide tra innovazioni normative e tecniche*, Accademia dei Georgofili, Firenze, 11 maggio 2023, ove si ricostruisce il rapporto fra diritto incentivante (sostegno finanziario) e diritto regolatorio nella PAC vitivinicola e si segnala come il riferimento alla «razionalità» nell'art. 39 TFUE costituisca, sin dal 1957, la leva attraverso cui sono state introdotte le misure di sostenibilità ambientale; e S. CARMIGNANI, *Cambiamenti climatici e vini di qualità*, *ivi*, ove si ricorda che, secondo il noto studio INRA del 2020, qualora le temperature medie aumentassero di 2°C entro il 2050, il 56% delle attuali regioni vitivinicole potrebbe sparire e l'Italia perderebbe il 68% delle aree climaticamente idonee alla viticoltura di qualità; l'Autrice individua nei consorzi di tutela il perno di un modello partecipativo multilivello, soggetti *promotori di modifiche dei disciplinari* nell'ottica di una produzione climatico-resiliente. La sottolineatura del ruolo del disciplinare quale sede di calibrazione delle pratiche enologiche compatibili converge, sul piano metodologico, con quanto si argomenterà al § 4 in tema di vini DOP e IGP. Sul rapporto fra dealcolazione e indicazioni geografiche - e sulla via francese di adattamento dei *cahiers des charges* -, B. LA PORTA, *op. cit.*, cap. III, § 2.1, pp. 85-86, su cui v. ampiamente *infra*, § 4. Sull'evoluzione recente del quadro regolatorio post-PAC 2021, con specifica attenzione all'introduzione delle nuove categorie merceologiche dei vini dealcolizzati nel quadro di una disciplina di filiera in fermento, v. anche F. ALBISINNI, *Il vino: una disciplina in fermento, dalla produzione al confezionamento*, in G. PISCIOTTA TOSINI (a cura di), *Le norme sul confezionamento del vino tra Qualità e Sostenibilità: quale futuro?*, Atti del Convegno, New Digital Frontiers, Palermo, 2025, p. 9 ss., ove si ricostruisce la peculiarità della disciplina vitivinicola unionale come «disciplina di filiera» integrata dalla vigna al bicchiere, e si analizzano le novità introdotte dalla riforma del 2021, fra cui la facoltà di produrre e commercializzare vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato, in rottura con il risalente divieto di attribuire il nome «vino» a tali prodotti.

⁸² G. STRAMBI, *op. ult. cit.*, p. 49 e nota 69, dove si rileva che la «decisione assunta con il Decreto Masaf 20 dicembre 2024 [...] di utilizzare una terminologia diversa rispetto a quella prescritta dal regolamento UE [...] per etichettare il prodotto vitivinicolo, fa sorgere qualche perplessità sul piano della legittimità, in quanto stabilisce che la categoria di prodotto vitivinicolo sia accompagnata dalla designazione “dealcolato” o “parzialmente dealcolato”, anziché “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”, nonostante che il reg. (UE) 2021/2117 non preveda che gli Stati membri possano adottare una denominazione diversa»; e si segnala come la misura interferisca con la finalità armonizzatrice del regolamento, fondato anche sull'art. 114 TFUE.

conseguente aumento del titolo alcolometrico e l'alterazione dell'equilibrio organolettico del prodotto finale; la risposta dell'Unione, riconoscendo nel *Pacchetto vino* la dealcolazione fra le leve di adattamento e disciplinandone puntualmente i procedimenti, le diciture armonizzate e i sottoprodotti, l'ha collocata nel più ampio progetto di transizione ecologica e di tenuta competitiva del settore. La pratica enologica si situa, in tal modo, all'intersezione fra innovazione, sostenibilità e continuità della tradizione produttiva, ricomponendole in un disegno ordinamentale unitario.

Su tale premessa si innesta il profilo di rilievo più propriamente giuridico, il quale attiene al ruolo del disciplinare di produzione. L'art. 94 del Reg. OCM e l'art. 49 del Reg. (UE) 2024/1143 individuano nel disciplinare la sede istituzionale eletta dal diritto dell'Unione per la calibrazione caso per caso delle pratiche enologiche compatibili con ciascuna denominazione, attribuendo ai consorzi e ai gruppi di produttori il potere di proposta e alla Commissione la funzione di vaglio nelle modifiche di rilievo. È, dunque, nel disciplinare - e non altrove - che il diritto dell'Unione europea colloca il punto di equilibrio fra identità territoriale e innovazione enologica; e la prassi francese, esemplificata dal disciplinare della IGP «Val de Loire», ne dimostra la praticabilità concreta come via di regolazione «dal basso», idonea a rispettare le specificità di ciascuna denominazione senza precludere *a priori* l'accesso al segmento dei vini a tenore alcolico ridotto.

Si comprende così perché il divieto italiano assoluto rischi di proteggere le denominazioni in modo solo apparente, finendo per penalizzarle sul piano competitivo. Sul piano giuridico, come argomentato al § 4, la scelta italiana eccede l'abilitazione conferita dall'art. 83 Reg. OCM sotto il canone della proporzionalità e della leale cooperazione, e si pone in tensione con l'architettura procedimentale del Reg. (UE) 2024/1143; sul piano competitivo, ne deriva un esito paradossale, posto che i produttori italiani vengono privati di un segmento di mercato che i loro concorrenti europei, già ammessi a dealcolare i propri vini DOP e IGP, possono presidiare in regime di mutuo riconoscimento. Il ripensamento della scelta italiana - nella direzione del rinvio ai disciplinari, eventualmente accompagnato da linee-guida ministeriali sui criteri qualitativi - appare, in tale prospettiva, non soltanto coerente con il diritto dell'Unione, ma necessario per la salvaguardia dell'identità e della competitività delle denominazioni italiane nello spazio del mercato unionale.

L'ordinamento europeo, attraverso il combinato disposto del Reg. (UE) 2026/471 e del Reg. (UE) 2024/1143, ha indicato con sufficiente nitidezza una via di adattamento e di innovazione che lascia agli Stati membri uno spazio di flessibilità ampio, ma non illimitato. Spetta ora all'ordinamento italiano - e, in primo luogo, alla potestà regolamentare del MASAF - valutare se confermare la scelta del divieto generale o aprirsi alla tecnica regolatoria del disciplinare, nella consapevolezza che la prima opzione consegnerebbe un segmento di mercato in espansione ai produttori degli altri Paesi europei, mentre la seconda - coerente con l'architettura del diritto unionale e con i principi di proporzionalità e di leale cooperazione - potrebbe restituire alla viticoltura nazionale, fra le più antiche e dotate dell'Unione, lo strumento adatto a coniugare identità e adattamento al cambiamento climatico.